

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA**

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 9.6.2020

..... omissis

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "*Organismo di Mediazione C.O.A. Siracusa – Modifiche Allegato "4" Regolamento Mediazione Telematica*" il Consiglio,
sentito il Relatore Avv. Carmelo Greco;
preso atto del contenuto delle modifiche da apportare al Regolamento di Mediazione secondo le indicazioni ed i suggerimenti formulate dall'Avv. Marcello Mancuso;
ritenuto di accogliere la superiore proposta e di apportare le relative modifiche al Regolamento già approvato con delibera consiliare del 26 maggio 2020;

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento con le modifiche aggiunte, come da bozza che viene acquisita agli atti del presente verbale, e dispone darsene pubblicazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti successivi.


Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Angela Giunta

Il Vice Presidente
F.to Avv. Carmelo Greco

Per conformità.

Siracusa, 12 GIU. 2020

Il Consigliere Segretario
(Avv. Angela Giunta)



ALLEGATO "4" AL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI SIRACUSA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SIRACUSA - REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1: Premesse

1. Il servizio di Mediazione in modalità telematica integra e completa, ai sensi dell'art. 3, comma n. 4, D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i., il più ampio servizio di Mediazione offerto dall'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa** e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, per una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento. Esso è in ogni caso disciplinato dal Regolamento dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa** per quanto non espressamente previsto nel presente documento Allegato "4" e rappresenta unicamente una modalità di fruizione del servizio.
2. Le parti che intendono avvalersi della procedura telematica si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza che dell'adeguatezza tecnica.

I partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.

E' fatto espresso divieto alle parti di condividere link e credenziali necessarie per partecipare all'incontro con altri soggetti terzi.

Eventuali registrazioni degli incontri o parte di essi, in violazione del Regolamento del procedimento di mediazione telematica e della normativa vigente in materia - da parte di chiunque partecipi al procedimento o presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo - non potranno, comunque, essere utilizzate ai sensi e per gli effetti degli art. 9 e 10 D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i.

Gli utenti del servizio di mediazione telematica espressamente prendono atto ed accettano che l'Organismo metterà in atto tutte le misure opportune al fine di impedire usi abusivi ed illegittimi del servizio e del software informatico costituente canale di comunicazione per l'espletamento del servizio.

L'utilizzo del servizio telematico, previsto dall'art. 3, comma 4, D. Lgs. 28/2010, nel rispetto degli artt. 9, 10 e 16, comma 3, del citato decreto e dell'art. 7 comma 4 del D.M. 180/2010, può riguardare l'intero procedimento o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola delle parti partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza, tramite la Stanza di Mediazione telematica, e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso la sede dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa**.

Il procedimento di mediazione telematica, in videoconferenza, è, in ogni caso, subordinato alla valutazione dell'opportunità e della possibilità organizzativa dell'Organismo, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del

Responsabile dell'Organismo.

Il servizio di mediazione telematica non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'ordinario procedimento di mediazione tenuto fisicamente presso la sede dell'Organismo.

Dal momento dell'effettivo inizio della procedura telematica e per i 120 giorni successivi, le parti con gli avvocati ed il mediatore designato per quel procedimento specifico, potranno partecipare agli incontri collegandosi alla Stanza di Mediazione telematica. Trascorso detto periodo, le parti dovranno provvedere nuovamente all'attivazione del servizio telematico, compulsando l'attività di segreteria dell'Organismo. L'indennità di mediazione, dovuta da ciascuna parte all'esito del procedimento, comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per scaglione di valore di cui alla Tabella A del Regolamento dell'OMF, con in calce i criteri di determinazione di cui all'art. 16 DM 180/10, come modificato dal DM n. 139/14, pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa - Sezione Mediazione.

Art. 2: Piattaforma per la Mediazione telematica

L'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa** assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico esclusivamente per gli incontri di mediazione. Il sistema garantisce, in caso di necessità, il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti.

La piattaforma telematica dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa** è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e garantisce, in base a quanto disposto dal D. lgs. N. 28/2010, l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle informazioni scambiate e delle dichiarazioni rese. La sicurezza dei dati assicura la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti, l'autenticazione e la crittografia delle informazioni. Il sistema garantisce la riservatezza dei dati, la loro integrità e la loro conservazione. Il responsabile della sicurezza è anche responsabile della tenuta dei dati sensibili.

Art. 3: Accesso alla piattaforma per la Mediazione telematica

L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene, allo stato, da *link* diretto e personalizzato per lo specifico procedimento, generato dall'applicazione e trasmesso dall'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa**, tramite posta elettronica certificata o altro strumento anche telematico agli utenti del servizio di mediazione telematica parti e/o avvocati che le assistono e al mediatore designato per il procedimento specifico.

Tutti gli utenti devono prestare il consenso allo svolgimento della mediazione con modalità telematica e confermare esplicitamente l'adesione al presente regolamento della Mediazione in modalità telematica, allegato al Regolamento di Mediazione dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa** e pubblicato sul sito internet

www.ordineavvocatisr.com - Sezione Mediazione.

Preliminarmente all'incontro di mediazione è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto *wizard*) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

Art. 4: Caratteristiche di funzionamento

Ricevuto il consenso di tutte le parti allo svolgimento della mediazione con modalità telematica, nonché l'accettazione del presente regolamento, viene creata una Stanza di Mediazione telematica (di seguito denominata anche "Stanza Virtuale"). La convocazione all'incontro di mediazione con modalità telematica avviene tramite l'invio di p.e.c. o altro strumento di comunicazione idoneo a tutti i soggetti interessati (parti, avvocati, rappresentanti, mediatore) con il quale gli stessi sono invitati ad accedere alla piattaforma di videoconferenza prescelta nel giorno e nell'ora stabiliti per l'incontro di mediazione attraverso il *link* presente nella comunicazione stessa; in caso di rinvio, ogni successivo incontro sarà preceduto da un'ulteriore comunicazione di invito contenente eventualmente il nuovo *link*.

E' compito degli avvocati istruire i propri rappresentati sulle modalità di fruizione del servizio e di accesso alla Stanza Virtuale, e a comunicare agli stessi il relativo link.

Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza

audio/video tutte le parti e i relativi avvocati in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione conciliativa della controversia.

Durante l'incontro di mediazione, il mediatore, dopo la prima sessione "congiunta" può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte, e di riprendere la sessione "congiunta" in qualunque momento.

Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di condivisione dello schermo con la quale è possibile condividere immagini a supporto dell'incontro di mediazione. Al termine della mediazione, può essere sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione, anticipato tramite la funzione di condivisione dello schermo, e poi trasmesso alle parti tramite p.e.c., email o altro strumento di comunicazione informatica.

Le parti possono visualizzare il verbale e l'eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i *software* di firma, oppure stamparli e firmarli tradizionalmente; dovranno, pertanto, tempestivamente munirsi di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CADES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner. Gli avvocati e il mediatore sottoscrivono sempre per ultimi e con firma digitale. Il difensore, apponendo la propria firma digitale sull'accordo, autentica la sottoscrizione della parte assistita. Il mediatore, apponendo la

propria firma digitale sul verbale, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file del verbale, mentre i difensori firmeranno il file dell'accordo, ai fini dell'esecutività dello stesso accordo. Il verbale e l'accordo così sottoscritti costituiranno gli originali informatici depositati presso la Segreteria, la quale rilascerà duplicato informatico o copia conforme analogica alle parti che ne facciano richiesta.

Quando il mediatore formula la proposta di conciliazione, la segreteria dell'Organismo la comunica tempestivamente a tutte le parti, trasmettendola a mezzo posta elettronica certificata ai procuratori, indicando le modalità e l'indirizzo telematico al quale far pervenire, nei termini di legge, l'eventuale accettazione o rifiuto motivato.

Art. 5: Dotazioni necessarie agli utenti

Per utilizzare il Servizio di Mediazione telematica è necessario che i dispositivi informatici degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:

- a) connessione internet ADSL o superiore;
- b) microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;
- c) *webcam*;
- d) browser o applicativo software prescelto dall'Organismo di Mediazione Forense di Siracusa per lo svolgimento dell'attività di mediazione con modalità telematica, conforme alla normativa vigente, che verrà indicato nella convocazione all'incontro di mediazione.

L'Organismo di mediazione forense di Siracusa ha adottato l'utilizzo del sistema di

videoconferenza denominato ZOOM, della società ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

Art. 6: Funzionalità del Servizio di Mediazione telematica

1. Il Servizio di Mediazione telematica:
 - a) permette alle parti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso le sedi dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa**;
 - b) consente alle parti di dialogare sia in sessioni "congiunte" a tutti, sia in sessioni "separate", dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
 - c) consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l'accordo sia in modalità telematica (firma digitale), sia, dopo averli stampati, in modalità analogica, con autentica apposta dal loro difensore con firma digitale;
 - d) consente alle parti di ricevere, all'esito dell'incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata o altro strumento idoneo, una copia del verbale relativo all'incontro, che potrà comunque essere ritirato anche in formato cartaceo presso la sede dell'**Organismo di Mediazione Forense di Siracusa**.

Art. 7: Disposizioni finali

Il presente regolamento può essere modificato dall'Organismo di Mediazione Forense di Siracusa.



Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa
V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO - DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA IN VIDEOCONFERENZA.

Il sottoscrittonato a**il**
(C.F.....), residente in..... via
..... n.

DICHIARA

1. Di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, unitamente al Codice Etico, di accettarne il contenuto e le relative tariffe, per il cui versamento le parti sono obbligate.
2. Di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione.
3. Di esprimere espressamente il consenso affinché i dati personali e/o sensibili possano essere trattati dall'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, quale Titolare del trattamento, nel rispetto dell'art 13 del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 (di seguito GDPR), limitatamente a quanto ritenuto necessario all'organizzazione e all'espletamento del tentativo di negoziazione e per gli obblighi previsti *ex lege*, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.
4. Che all'atto del conferimento dei dati, sono stato/a debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell'apposita "Informativa Privacy" riportata nel sito www.ordineavvocatisr.it di quanto previsto dall'art. 13 e ss. del GDPR, ivi compresi i diritti che gli derivano in relazione al trattamento dei dati, in relazione al quale esprimo formale consenso.
5. Che con l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, anche certificata, il/la sottoscritto/a dà il consenso a ricevere documenti da questo Organismo di Mediazione alla p.e.c. e/o per le sole parti, esclusi i difensori, alla e-mail indicata.



Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa
V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

6. Che avendo scelto di svolgere gli incontri di mediazione in modalità telematica in videoconferenza è esplicito il consenso a tale modalità.
7. Che i partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell'incontro.
8. Che è fatto espresso divieto alle parti di condividere link e credenziali necessarie per partecipare all'incontro con altri soggetti terzi. Eventuali registrazioni degli incontri o parte di essi, in violazione del Regolamento del procedimento di mediazione telematica e della normativa vigente in materia - da parte di chiunque partecipi al procedimento o presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo - non potranno, comunque, essere utilizzate ai sensi e per gli effetti degli art. 9 e 10 D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i.
9. Che gli utenti del servizio di mediazione telematica espressamente prendono atto ed accettano che l'Organismo metterà in atto tutte le misure opportune al fine di impedire usi abusivi ed illegittimi del servizio e del software informatico costituente canale di comunicazione per l'espletamento del servizio.
10. Che il servizio di mediazione telematica non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'ordinario procedimento di mediazione tenuto fisicamente presso la sede dell'Organismo.

Per espressa accettazione del Regolamento, del Codice etico e del Tariffario del procedimento di mediazione dell'Organismo, pubblicati sul sito www.ordineavvocatisr.it dell'Ordine degli avvocati di Siracusa - Sezione Mediazione.

Luogo e data

Firma



Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa

V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

Gentile Utente,

Questo modulo serve a dare un'adeguata informativa sulla riservatezza che fornisca all'interessato le informazioni che ha diritto di ricevere, nel modo più trasparente possibile. Esistono altre leggi applicabili che prevedono misure appropriate per proteggere i legittimi interessi degli interessati. In particolare, la normativa in materia di mediazione prevede obblighi molto precisi e stringenti di riservatezza con riferimento a tutto quanto viene detto, fatto e dichiarato dalle parti nel corso del procedimento di mediazione. In particolare, queste informazioni non possono essere rivelate a terzi e sono inutilizzabili in sede giudiziaria. D'altro canto, questa informativa non sostituisce, ma integra e si aggiunge a quella relativa al procedimento di mediazione svolto con modalità tradizionali, cui questa informativa è allegata, per cui gli interessati dispongono già di molte delle informazioni necessarie. Ciononostante, alcune informazioni saranno fornite nuovamente. La preghiamo dunque di prendere nota delle seguenti importanti informazioni relative al trattamento dei dati personali nel corso del procedimento di mediazione in modalità telematica.

- Origine dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono forniti dall'interessato medesimo ovvero da suo legale costituito nel procedimento di mediazione.

- Identità e recapiti del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, di cui l'Organismo di Mediazione Forense è una articolazione. Il Consiglio ha sede presso il Tribunale di Siracusa ai seguenti recapiti: email: info@ordineavvocatisir.it PEC: ord.siracusa@cert.legalmail.it Tel.0931 494599 | fax: 0931 494283 Viale S.Panagia, 109 Siracusa.

Inoltre, sono disponibili i seguenti recapiti diretti dell'Organismo di Mediazione Forense: Tel: 0931 757595 | fax: 0931 494283 email: mediazione@ordineavvocatisir.it PEC: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

- Estremi del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Marcello Mancuso, email m. mancuso@studiolegalelm.com, Tel. 393 9877542.

- Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati al fine di fornire agli interessati il servizio di mediazione in modalità telematica.

- Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per svolgere una funzione di interesse pubblico del Consiglio, peraltro in materia paragiurisdizionale per la deflazione del contenzioso ed in esecuzione di un esplicito incarico degli interessati, impartito tramite il proprio legale a ciò facultato. Il Consiglio richiede in aggiunta il consenso degli interessati a mezzo di apposito modulo, specie per il trattamento dei dati appartenenti a categorie speciali.

- Categorie di dati personali interessate

Il trattamento ha ad oggetto dati personali, quali le generalità, l'indirizzo email e di PEC, l'indirizzo IP ed altri dati identificativi dei dispositivi degli interessati, nonché informazioni appartenenti alle categorie speciali di dati, vale a dire le informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o



Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa

V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

- *Destinatari, o categorie di destinatari dei dati*

I dati possono essere comunicati ad Autorità pubbliche per i fini previsti dalla legge, nonché a professionisti di fiducia del Consiglio per gli adempimenti fiscali e contabili, ed ai mediatori nominati per lo svolgimento del loro compito.

- *Informazioni dettagliate su eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale*

I dati personali sono trasferiti al responsabile del trattamento Zoom Video Communications, Inc. and subsidiaries ("Zoom"), con sede in San Jose, California (U.S.A.), fornitore del servizio di piattaforma di videoconferenza. Il responsabile del trattamento è idoneo al trasferimento giusta analisi effettuata dal Responsabile protezione dati, che viene rinnovata periodicamente.

- *Durata di conservazione dei dati personali (o criteri utilizzati per determinare tale periodo)*

I dati personali relativi ai dati anagrafici, all'indirizzo email ed altri dati necessari ad organizzare la stanza virtuale sono conservati per tutto il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione. e per i dieci anni susseguenti all'ultimo atto relativo al procedimento fino alla prescrizione di ogni eventuale diritto da esso nascente. I dati relativi ai verbali degli incontri di mediazione ed agli eventuali accordi sono conservati per il termine previsto dalla normativa in materia di mediazione. I dati relativi ai flussi audio e video degli incontri di mediazione svolti in modalità telematica non vengono conservati in alcun modo né registrati e pertanto si dissipano nello stesso momento in cui sono generati.

- *Esistenza di un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e, in caso affermativo, la logica e le potenziali conseguenze, il diritto di impugnare qualsiasi decisione e ottenere l'intervento umano*

Non viene effettuata alcuna attività di trattamento automatizzato o profilazione.

- *Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali dell'interessato*

Ciascun interessato ha diritto ad accedere ai dati personali che lo riguardano a semplice richiesta, nonché ad ottenerne la rettifica qualora essi siano erronei. Non è possibile ottenere la cancellazione dei dati personali relativi ai verbali degli incontri di mediazione, ed agli eventuali accordi, perché questi documenti vengono formati nell'ambito di un procedimento di interesse pubblico, e ne costituiscono l'esito ufficiale con fede privilegiata. Per le stesse ragioni, non è possibile ottenere la portabilità, cioè ottenerne copia in formato leggibile da una macchina e la cancellazione dalla memoria del Consiglio; è infatti possibile fare accesso, ma il Consiglio deve sempre ritenere gli originali degli atti e dei dati forniti.

- *Diritti dell'interessato alla limitazione o all'opposizione al trattamento dei propri dati personali*

Non è possibile ottenere la limitazione né opporsi al trattamento dei dati personali una volta che siano stati forniti, per lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al Consiglio tramite l'Organismo di mediazione, salvo che i dati siano stati ottenuti da terzi con frode e senza il consenso del soggetto richiedente. Anche in questo caso, il Consiglio tratterà i dati al limitato fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il perseguimento di tali condotte qualora integrino fattispecie di reato, anche se ovviamente non tratterà ulteriormente i dati ai fini del procedimento di mediazione.

- *Diritto dell'interessato a ritirare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio del trattamento*



Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa

V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

effettuato sino a qual momento

In qualsiasi momento l'interessato può chiedere che il procedimento di mediazione sia interrotto. In questo caso il trattamento effettuato sino a quel momento non sarà pregiudicato, mentre il Consiglio legittimamente effettua gli ulteriori trattamenti previsti dalle legge al fine di compiere le attività di competenza a seguito della conclusione del procedimento, per la conservazione delle informazioni, l'esercizio dei diritti degli interessati ed a fini statistici e di dialogo con le pubbliche amministrazioni competenti.

- Diritto dell'interessato di presentare un reclamo all'autorità di controllo

Per ogni inconveniente relativo alla protezione dei dati personali è possibile rivolgersi con un'istanza al Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti sopra indicati, per ottenere, qualora sia possibile, un pronto rimedio. In ogni caso è facoltà dell'interessato di presentare un reclamo o segnalazione all'Autorità di controllo competente, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali, ai seguenti recapiti: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax (+39) 06.69677.3785 Posta elettronica: protocollo@gpdp.it Posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it